

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 14 febbraio 2006 - Deliberazione N. 148 - Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario - **Approvazione del regolamento recante semplificazione e razionalizzazione della disciplina degli interventi di cui al Regolamento di attuazione della Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 4, concernente: "Incentivazione di interventi a carattere territoriale per le emergenze fitosanitarie conclamate" (allegati).**

PREMESSO che il 28 marzo 2002 il Consiglio Regionale della Regione Campania ha approvato la Legge Regionale n. 4, ad oggetto: "Incentivazione di interventi a carattere territoriale per le emergenze fitosanitarie conclamate", che è stata successivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 19 dell'8 aprile 2002;

CONSIDERATO che l'art. 4, comma 2, della citata legge prevede che, ai fini dell'attuazione della legge stessa, il Presidente della Giunta regionale, con delibera di Giunta, sentito il parere della competente Commissione consiliare, debba emanare un apposito Regolamento per l'attuazione del disposto di cui al comma 1 del medesimo art. 4, anche in relazione alle modalità di erogazione dei contributi;

CONSIDERATO che in seguito alle sentenze n. 313 e n. 324, rispettivamente del 21 e del 29 ottobre 2003, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di due disposizioni legislative regionali che prevedevano l'esercizio della potestà regolamentare da parte delle Giunte regionali;

TENUTO CONTO che sul Regolamento di attuazione della L.R.04/02 predisposto dal competente Assessorato all'Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca e, trasmesso al Consiglio Regionale si sono espresse positivamente la I e la III Commissione consiliare, rispettivamente in data 8 luglio 2003 e 12 novembre 2003;

CONSIDERATO che il Presidente della Giunta Regionale ha emanato il Regolamento n°1 del 24 febbraio 2005 di attuazione della Legge regionale 28.03.02 n.4 concernente: "Incentivazione di interventi a carattere territoriale per le emergenze fitosanitarie conclamate", che è stato successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 15 del 07.03.05;

RITENUTO, altresì, che il Regolamento n°01/05, presenta degli aspetti che devono conformarsi ai criteri e principi di semplificazione dei procedimenti amministrativi, nonché di riduzione dei termini per la conclusione degli stessi che la Regione Campania sta da tempo adottando, specialmente per quel che riguarda le forme di presentazione delle istanze e per quel che riguarda la composizione del comitato consultivo affinché possa essere uno strumento rapido ed incisivo a supporto delle scelte dell'Assessore all'Agricoltura;

CONSIDERATO che le modifiche da apportare per le finalità sopradette non mutano nella sostanza il Regolamento n°1/05, come specificato nella relazione illustrativa allegata alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale (Allegato A);

RITENUTO pertanto, per le richiamate motivazioni di semplificazione amministrativa e di riassetto normativo, di poter approvare il regolamento recante semplificazione e razionalizzazione della disciplina degli interventi di cui al regolamento di attuazione della Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 4, concernente: "Incentivazione di interventi a carattere territoriale per le emergenze fitosanitarie conclamate" (Allegato B) e la relativa relazione illustrativa (Allegato A), che allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del prescritto parere favorevole, espresso con nota prot. n. 128 del 18.01.06, dall'Ufficio Legislativo del Presidente, sul regolamento in parola;

PROPONE e la Giunta, in conformità, con voto unanime

DELIBERA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel seguente dispositivo:

* di approvare il regolamento recante semplificazione e razionalizzazione della disciplina degli interventi di cui al regolamento di attuazione della Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 4, concernente: "Incentivazione di interventi a carattere territoriale per le emergenze fitosanitarie conclamate" (Allegato B) e la relativa relazione illustrativa (Allegato A), che allegati alla presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale;

* di trasmettere gli atti al Consiglio Regionale, chiedendone l'approvazione con procedura d'urgenza, tenuto conto che il testo del Regolamento non viene modificato nella sostanza rispetto a quello approvato nella seduta del 24.02.05;

* di inviare copia del presente provvedimento all'A.G.C. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario ed all'A.G.C. 01 - Gabinetto Presidente Giunta Regionale, per le competenze attribuite a tali Aree ai sensi della L.R. n. 11/91.

Il Segretario
Brancati

Il Presidente
Bassolino

Allegato A

RELAZIONE

Il 28 marzo 2002 il Consiglio regionale della Regione Campania ha approvato la Legge Regionale n. 4, ad oggetto: "Incentivazione di interventi a carattere territoriale per le emergenze fitosanitarie conclamate", che è stata successivamente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 19 dell'8 aprile 2002.

L'articolo 4, comma 2, della legge su indicata dispone che debba essere emanato un apposito Regolamento attuativo.

Dopo il parere favorevole espresso dalla 1^a e della 3^a Commissione consiliare, rispettivamente in data 8 luglio 2003 e 12 novembre 2003 e di quello dell'Ufficio Legislativo del Presidente (nota prot. n. 454 del 5 agosto 2004), il Regolamento attuativo è stato emanato il 24 febbraio 2005 ed è stato successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 15 del 07.03.05 (regolamento n°1 del 24.02.05);

Il lungo iter amministrativo della Legge prima e del regolamento dopo, regolarmente notificati alla Commissione europea (la Decisione C1456 del 14 aprile 2004 ha stabilito di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti pubblici notificato, che può, pertanto, beneficiare della deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del Trattato CE), unitamente al processo di semplificazione amministrativa in atto, impongono una revisione del testo del regolamento essenzialmente per gli aspetti che concernono la presentazione delle istanze da parte dei possibili beneficiari e la composizione del comitato consultivo.

Il comitato nel Regolamento n°1/2005 prevedeva quattordici componenti, in prevalenza esterni all'amministrazione che, alla luce di esperienze analoghe, avrebbe implicato una gestione piuttosto complessa del processo decisionale sulla problematica delle emergenze fitosanitarie conclamate.

Con l'occasione si è provveduto altresì ad adeguare il testo in base alle più recenti indicazioni in tema di redazione di atti legislativi.

Il processo di revisione in direzione di una migliore comprensione non ha però cambiato la sostanza del vecchio testo e non ha modificato le modalità di accesso ai contributi previsti.

Si è inoltre tenuto conto in tutto il processo di riassetto del regolamento dei criteri e dei principi di semplificazione dei procedimenti amministrativi e di qualità di regolazione nonché di riduzione dei termini per la conclusione degli stessi.

Allegato B

Regolamento recante semplificazione e razionalizzazione della disciplina degli interventi di cui al regolamento di attuazione della Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 4, concernente: "Incentivazione di interventi a carattere territoriale per le emergenze fitosanitarie conclamate"**Art. 1**

1. La Giunta regionale ai sensi della legge regionale 28 marzo 2002, n. 4 individua:
 - a) le eventuali emergenze fitosanitarie conclamate per il cui controllo è possibile usufruire degli incentivi previsti dalla legge regionale n. 4/2002 e le aree del territorio regionale interessate;
 - b) la priorità tra le diverse emergenze fitosanitarie conclamate individuate;
 - c) la cessazione dello "status di emergenza fitosanitaria conclamata";
 - d) le percentuali di contributo a carico dell'amministrazione regionale erogabile ai beneficiari.
2. Le emergenze fitosanitarie conclamate di cui al comma 1 rimangono tali fino a che non si perviene alla loro completa eradicazione o al loro controllo duraturo ed efficace.
3. La priorità tra le diverse emergenze fitosanitarie conclamate è definita in base all'urgenza fitosanitaria di ciascuna di esse ed allo specifico pregio delle colture interessate.

Art. 2

1. I soggetti che intendono accedere ai contributi previsti dalla legge regionale n.4/2002 presentano un Progetto d'intervento territoriale per il controllo di emergenze fitosanitarie comprese tra quelle individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 1, redatto conformemente a quanto previsto all'articolo 3, comma 2, della legge stessa.
2. Le aree del territorio colpito dall'emergenza fitosanitaria e quelle del territorio interessato alle azioni di intervento contemplate da ciascun Progetto proposto sono specificamente riportate su carte in scala non inferiore a 1:50.000. L'Amministrazione regionale può richiedere ad integrazione del Progetto delimitazioni cartografiche di maggiore dettaglio in relazione all'ampiezza dell'area interessata all'intervento.
3. I soggetti che ai sensi della legge regionale n. 4/2002 presentano un Progetto per il controllo di un'emergenza fitosanitaria conclamata producono contestualmente una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti il possesso e la disponibilità delle risorse economiche necessarie a coprire la quota del costo dell'intervento a proprio carico.
4. In relazione al tipo di emergenza fitosanitaria da controllare e delle relative metodiche di contenimento prospettate, la durata dei Progetti di intervento è annuale o poliennale.
5. I Progetti di intervento territoriale devono pervenire all'Ufficio competente in plico chiuso con all'esterno la seguente dicitura "Progetto d'intervento territoriale ai sensi della legge regionale n.4/2002".

Art. 3

1. I termini per la ricezione dei Progetti di intervento territoriale riguardanti il controllo delle emergenze fitosanitarie conclamate scadono alle ore 12,00 del sessantesimo giorno calcolato a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.C. della deliberazione di cui all'articolo 1.
2. Nell'ambito delle risorse economiche disponibili può essere finanziato un solo Progetto di intervento per ciascun ambito territoriale facente parte delle diverse aree del territorio regionale che sono state dichiarate interessate all'emergenza stessa.
3. Trascorsi i termini di cui al comma 1, se per una determinata emergenza o per uno degli ambiti territoriali ad essa interessati non sono stati finanziati Progetti di intervento, l'Ufficio

Allegato B

competente può disporre la loro riapertura, tenendo conto della disponibilità finanziaria residua.

Art. 4

1. L'Assessore competente può avvalersi del comitato di cui al comma 2 per:
 - a) l'individuazione delle emergenze fitosanitarie conclamate e di quelle che non sono più tali;
 - b) la determinazione della priorità tra le emergenze di cui alla lettera a) presenti contestualmente sul territorio regionale;
 - c) la valutazione dei risultati finali conseguiti dalle azioni di controllo fitosanitario poste in essere ai sensi dei Progetti approvati.
2. Il Comitato regionale consultivo per le emergenze fitosanitarie, nominato dall'Assessore competente che lo presiede, è composto da:
 - a) il Dirigente del Settore S.I.R.C.A, in qualità di dirigente del Servizio Fitosanitario Regionale o un suo delegato;
 - b) il Dirigente del Settore Foreste, Caccia e Pesca o un suo delegato;
 - c) il Dirigente del Servizio Fitopatologia, Agricoltura ecosostenibile, Aziende sperimentali regionali o un suo delegato;
 - d) il presidente del Consorzio per la Ricerca Applicata in Agricoltura o un suo delegato;
 - e) un funzionario del Settore S.I.R.C.A., anche con funzioni di segretario;

Art. 5

1. L'Ufficio competente accerta la validità tecnica dei Progetti d'intervento territoriale presentati in funzione del conseguimento dell'obiettivo di un controllo duraturo ed efficace dell'emergenza fitosanitaria conclamata e della rispondenza ad eventuali disposizioni del Servizio Fitosanitario Regionale.
2. Per la redazione della graduatoria tra i Progetti d'intervento presentati, ritenuti validi in base al comma 1, ai fini del loro finanziamento, si applicano nell'ordine i seguenti criteri:
 - a) priorità delle emergenze fitosanitarie per il cui controllo è stato presentato il Progetto;
 - b) grado di ecosostenibilità del sistema di controllo previsto valutato sulla base del numero di trattamenti chimici, delle classi tossicologiche dei prodotti fitosanitari da utilizzare e delle frasi di rischio ad essi associate;
 - c) economicità dei costi che si prevede di sostenere, calcolata sull'unità di superficie della coltura o delle colture oggetto dell'intervento.
3. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, il termine per la conclusione del procedimento è fissato in giorni centoventi.

Art. 6

1. La liquidazione del contributo a carico dell'amministrazione regionale è su base annuale ed avviene secondo le seguenti modalità:
 - a) il 40% all'atto dell'approvazione del Progetto d'intervento territoriale presentato e nel caso di Progetti poliennali, per gli anni successivi al primo, previa richiesta scritta da parte del soggetto beneficiario inoltrata all'Ufficio competente in cui è indicata la data di inizio degli interventi previsti nell'annualità;
 - b) il 40% nel corso dell'attuazione delle azioni di controllo previste, a fronte di richiesta scritta inoltrata dal soggetto beneficiario, corredata da una dettagliata relazione tecnica concernente gli interventi in corso di esecuzione e dalla documentazione contabile, debitamente quietanzata, necessaria a comprovare l'avvenuta realizzazione di lavori per un importo pari almeno al 50% dell'acconto già erogato;

Allegato B

- c) il rimanente 20% alla fine degli interventi posti in essere nell'annualità, sulla base del rendiconto finanziario finale, corredato della documentazione contabile, debitamente quietanzata, relativa a tutti i beni e servizi acquistati, e di una dettagliata relazione tecnica descrittiva degli interventi realizzati.
2. Nel caso di Progetti poliennali la liquidazione del contributo di cui al comma 1 è subordinata:
 - a) allo stanziamento di competenza del capitolo pertinente determinato dalla legge regionale di approvazione del bilancio di previsione per il relativo esercizio finanziario;
 - b) all'approvazione del rendiconto finanziario delle spese sostenute nell'annualità precedente ed alla rispondenza di quanto attuato con il Progetto approvato.
3. Per il pagamento di ogni anticipazione e di ogni acconto è necessario che il beneficiario, se soggetto giuridico privato, costituisca una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa¹, di importo pari alla cifra da corrispondere maggiorata del 10%.
4. L'Ufficio competente, una volta approvati i singoli Progetti di intervento, può disporre in qualunque momento eventuali ispezioni, da effettuarsi per il tramite del Servizio Fitosanitario Regionale, al fine di verificare l'andamento dei lavori previsti dai Progetti approvati.
5. Qualora in seguito alle ispezioni di cui al comma 4 si riscontrassero discordanze rispetto al Progetto approvato non autorizzate dall'Ufficio competente o, in caso di parziale utilizzazione di somme già erogate dall'amministrazione, è disposta la revoca ed il recupero delle somme erogate, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.123.

Art. 7

1. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento n. 1 del 24 febbraio 2005.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

¹ L'elenco dei soggetti abilitati al rilascio delle fidejussioni è contenuto in decreti del Ministero delle Attività Produttive, pubblicati annualmente nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.